



COMUNE DI MASSA DI SOMMA
(Città Metropolitana di Napoli)
www.comunedimassadisomma.na.gov.it
Ufficio del Segretario Comunale
segretariocomunale@comune.massadisomma.na.it

Massa di Somma 27.09.2016
Prot. 6179

Spett.le
Responsabile del Settore I – Amministrativo
Dr. Modestino Cicinelli

P.C.
Responsabile del Settore III – Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

P.C.
Sindaco
Giacchino Madonna
Sede

OGGETTO: liquidazione diritti di rogito.

In riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

- lo scrivente in qualità di ufficiale rogante dell'ente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ha provveduto a rogare, in base al disposto dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 267.2000 nr. 267, numero 12 contratti e dal 1° gennaio 2016 ad oggi nr. 3 contratti;
- tale attività di rogito ha permesso all'ente di introitare diritti per € 15.848/11 nell'anno 2015 e precisamente:
 - o Rep. 194.2015 euro 658/15;
 - o Rep. 195.2015 euro 1.156/56;
 - o Rep. 196.2015 euro 3.790/76;
 - o Rep. 197.2015 euro 1.451/09;
 - o Rep. 198.2015 euro 573/42;
 - o Rep. 199.2015 euro 2.408/87;
 - o Rep. 200.2015 euro 2.531/18;
 - o Rep. 201.2015 euro 1.786/71;
 - o Rep. 202.2015 euro 457/65;
 - o Rep. 203.2015 euro 656/50;
 - o Rep. 204.2015 euro 371/02;
 - o Rep. 205.2015 euro 6/20,

e per euro 961,35 nell'anno 2016 e precisamente:

- o Rep. 206.2016 euro 0;
- o Rep. 207.2016 euro 621/10;
- o Rep. 208.2016 euro 345/25,

come da specificato negli atti.

Come già comunicato il Tribunale di Milano con sentenza nr. 1539.2016 ha stabilito che tali diritti sono dovuti all'ente e ai Segretari Generali di fascia B.

Si rappresenta, inoltre, che dalle molteplici interpretazioni fornite ad oggi dalla Corte dei Conti, emerge come non controverso:

- o i diritti vanno liquidati per intero al Segretario Comunale Rogante;
- o i diritti vanno liquidati entro un massimo di 1/5 dello stipendio in godimento degli oneri riflessi, con acquisizione al bilancio dell'ente per la parte eccedente tale limite.

Ciò posto:

- lo stipendio in godimento dal 01.01.2015 al 31.12.2015 come da CUD trasmesso dalla S.V. ammonta a € 50.032,61;


Via Veseri n.5 - 80040 Massa di Somma (NA)
Tel - 0817883213 - Fax - 0817883223




COMUNE DI MASSA DI SOMMA
(Città Metropolitana di Napoli)
comunedimassadisomma.na.gov.it
Ufficio del Segretario Comunale
segretariocomunale@comune.massadisomma.na.it

- 1/5 dell'importo ammonta ad € 10.006/52 al lordo degli oneri; per la parte residua tali diritti sono acquisiti al bilancio dell'ente;
- lo stipendio di riferimento dal 01.01.2016 alla data odierna ammonta a circa 20.000 euro;
- i diritti in questione ad € 966/35 al lordo degli oneri vanno liquidati allo scrivente per l'intero importo, giungendo il limite di 1/5 dello stipendio.

IL Segretario Comunale
Dr. Luigi Annunziata





Comune di Massa di Somma



Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio-D.O.P.



Prot . 7121

del 27.10.2016

Al Sig.Sindaco sede
e p.c. Al Segretario Comunale sede
“ Al Responsabile del 3° Settore sede

oggetto: liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale di classe B dott. Luigi Annunziata.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Con nota 27.09.2016, prot. 6179 il Segretario Comunale in oggetto ha richiesto la corresponsione dei diritti di rogito per contratti rogati nell'anno 2015 e nell'anno 2016 e che hanno permesso di introitare nelle casse dell'Ente €. 15.848,11 (anno 2015) ed €. 966,35 (anno 2016).

La questione pone degli interrogativi di ordine giuridico circa la corretta applicazione dei diritti di rogito da corrispondersi ai segretari comunali alla luce della novella recata dall'art.10, comma 2 bis, d.l. 90/2014 a mente del quale “.....negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento spettante al comune ,è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento” ovvero, alla luce del parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato- del 25/3/2016 “...se spetti la liquidazione dei diritti di rogito ai segretari collocati nelle fasce professionali A e B che prestano servizio e rogano contratti nell'interesse di enti locali sprovvisti di personale di qualifica dirigenziale”.

Sulla questione giuridica , di stampo strettamente interpretativo, sono intervenute due pronunce contrastanti:

-la prima del Tribunale di Milano che, con sentenza n. 1539/2016 ha stabilito che detti diritti di rogito sono dovuti,altresi, ai segretari Comunali di fascia B;

-la seconda della Corte dei Conti-sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna- che, con parere 74/2016 reso nell'adunanza del 15 settembre 2016 ha statuito che “... l'interpretazione della norma data dal tribunale di Milano nella sentenza di primo grado appare non convincente e la Sezione ritiene di confermare l'orientamento esplicitato secondo i principi in sede monfilattica dalla sezione delle Autonomie (ovvero che alla luce della previsione di cui all'art.10, comma 2 bis del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C).


Alla luce di quanto sopra , appare evidente che l'Ente ha due alternative:



-la prima consiste nel corrispondere i diritti spettanti al segretario comunale rogante , adeguandosi ai dettami della sentenza del Tribunale di Milano n.1539/2016 ma esponendosi ad una eventuale sanzione per “danno erariale” promossa dalla Corte dei Conti;

-la seconda consiste nel non corrispondere detti diritti ed attendere la vertenza promossa dal segretario comunale in sede ordinaria la cui eventuale condanna dell'Ente porrebbe,però, a carico del suo bilancio l'aggravio di ulteriori spese di giudizio che, comunque, potrebbero essere sanzionate dalla Corte dei Conti nonostante l'missione del parere reso nell'adunanza del 15/9/2016;

Tanto si relaziona.



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(dott. Modestino Cicinelli)



Comune di Massa di Somma

P. 7643

14 NOV 2016

Al Sig. Sindaco

Gioacchino Madonna

Al Responsabile del 1° Settore

dott. Modestino Cicinelli

Al Responsabile del 3° Settore

Rag. Emilia Silvano

S E D E

OGGETTO : Liquidazione diritti di rogito al segretario Comunale di Fascia B, dott. Luigi Annunziata.

Con nota prot. n. 7121 del 27.10.2016, relativa all'oggetto e inviata per conoscenza allo scrivente, è stato evidenziato che sulla interpretazione dell'art. 10, comma 2-bis del D.L. n. 90/2014, il Tribunale di Milano con sentenza n.1539/2016 ha stabilito che i diritti di rogito sono dovuti anche ai segretari di Fascia B mentre la Corte dei Conti Sez. Reg. di controllo dell'Emilia Romagna con parere n.74/2016 ha statuito che " ... l'interpretazione della norma data dal tribunale di Milano nella sentenza di primo grado appare non convincente e la Sezione ritiene di confermare l'orientamento esplicitato secondo i principi in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie.... ovvero chealla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C)". In ragione di tale contrasto interpretativo s chiede di conoscere quale percorso da seguire e cioè, se adeguarsi a quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano, con il rischio di una eventuale sanzione per "danno erariale" da parte della Corte dei conti oppure aspettare un contenzioso instaurato dal segretario comunale innanzi al Giudice ordinario con l'aggravio a carico del bilancio comunale delle spese di giudizio, che potrebbe essere sanzionato dalla Corte dei Conti, nonostante il parere n. 74/2016 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna.

Preliminarmente appare opportuno richiamare la disposizione normativa che ci occupa e cioè l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 : Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

Comma 1. *L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.*

Comma 2. *L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."*

Comma 2-bis.(aggiunto dalla legge di conversione n.114/2014) *Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.*

2-ter. (aggiunto dalla legge di conversione n.114/2014) *Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2-quater. (aggiunto dalla legge di conversione n. 114/2014) *All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".*

Il suddetto articolo, profondamente e drasticamente innovativo del quadro normativo previgente in materia, ha generato numerosi dubbi interpretativi, soprattutto, per quanto qui interessa, sull'attribuzione o meno dei diritti di rogito ai segretari comunali di Fascia B che prestano servizio in comuni ove non ci sono dirigenti.

Per non appesantire oltremodo il discorso, si fa solamente un cenno ai contrastanti pareri delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, antecedenti la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/2015.

In estrema sintesi le interpretazioni delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti hanno dato luogo a tre tesi radicalmente diverse tra di loro.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna con il parere n.105/2015, depositato il 27.05.2015, ha ritenuto che i ditti di rogito spettano solamente ai segretari di fascia C, cioè quelli che non sono assimilati ai dirigenti e che svolgono la loro attività in enti senza dirigenti.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio, con parere n. 21/2015 depositato il 5.02.2015, ha ritenuto possibile la erogazione dei diritti in esame solamente per i segretari che non sono dirigenti, quindi che sono inquadrati nella fascia C, senza tenere conto se vi sono o meno dei dirigenti in servizio nell'ente.

Di tutt'altro segno sono le indicazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, - parere n. 40/2015, depositato il 6.02.2015 - e della Sicilia, - parere n. 194/2014 depositato il 14.11.2014 - per le quali è consentita la erogazione dei diritti di rogito nei Comuni senza dirigenti a prescindere dalla fascia di inquadramento dei segretari. All'interno di tale filone interpretativo vi sono 2 varianti significative. In primo luogo, il tetto ai compensi per singolo rogito sarà fissato dal contratto nazionale e fino ad allora ai segretari spetta per intero nella soglia annuale del 20% del trattamento economico annuo (Corte dei Conti della Sicilia). In secondo luogo, in caso di convenzione tra comuni con e senza dirigenti spetta solamente per la quota riferita ai comuni senza dirigenti (Corte dei Conti della Lombardia).

I contrasti interpretativi sopra indicati in maniera sintetica e non esaustiva e le relative questioni di massima sono state sottoposte al vaglio della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che, pronunciandosi in sede nomofilattica, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, depositata il 24 giugno 2015, ha enunciato i seguenti principi di diritto :

“ Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.

“La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni Regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”

La vicenda sembrava ormai chiusa considerando anche che le successive pronunce delle varie Sezioni Regionali di controllo, si sono conformate - non poteva essere altrimenti - al *decisum* della Sezione delle Autonomie (tra le altre Corte dei Conti Sezione regionale : Puglia parere n.141/2015 depositato il 02.07.2015 ; Campania pareri n. 186, 190 e 192 depositati in data 08.07.2015 ; Marche parere n. 90/2016 depositato il 21.04.2016 ; Liguria parere n.49/2016 depositato il 12.05.2016 ; Veneto parere n. 346/2016 depositato il 07.09.2016 – questi ultimi tre - *incidenter tantum*).

Si è invece riaperta allorquando alcuni segretari comunali – di fascia A e B, operanti in Comuni

privi di dirigenti – hanno adito il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del loro diritto all'attribuzione dei diritti di rogito.

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 1539 del 18.05.2016, depositata in pari data in cancelleria, definitivamente pronunciando nella controversia intentata dal segretario comunale – Fascia B – operante nel Comune di Pozzuolo Montesana, privo di dirigenti, ha riconosciuto il diritto del medesimo alla corresponsione dei diritti di rogito, condannando il Comune contumace al pagamento dei diritti di rogito e compensando per intero le spese di lite tra le parti. Il Tribunale, nella suddetta sentenza ha individuato, quali destinatari dei diritti di rogito sia i segretari - fascia A e B -che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti sia quelli che non sono dirigenti, cioè i segretari di fascia C.

Secondo il Giudice di Milano “ *La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista ; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.*” e ancora “*Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della *res pubblica*...La letterale applicazione della norma, che **nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione**, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente,”.*

Successivamente, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, con parere n. 74/2016, depositato il 15.09.2016, ha confermato l'attribuzione dei diritti di rogito soltanto ai segretari comunali di fascia C, in quanto “...l'interpretazione della norma data dal Tribunale di Milano nella sentenza di primo grado non appare convincente e la Sezione ritiene di confermare l'orientamento esplicitato secondo i principi stabiliti in sede nomofilattica dalla Sezione delle autonomie.”.

La diversità di interpretazione tra il Giudice contabile ed il Giudice del Lavoro è continuata con l'emanazione della **sentenza n. 2561 del 28.09.2016, depositata in cancelleria il 29.09.2016, con la quale Il Tribunale di Milano**, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contenzioso instaurato dal segretario comunale, di Fascia B operante in una convenzione di Comuni privi di figura dirigenziale, richiamando e confermando le motivazioni della precedente sentenza n.1539/2016, e non condividendo le argomentazioni esposte dalla Corte dei Conti da ultimo con la sentenza del 15.09.2016 – recte Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo parere n. 74/2016, depositato il 15.09.2016 - ha condannato i Comuni convenuti al pagamento delle somme dovute per diritti di rogito, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Successivamente, il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n.307 del 3.10.2016, ha riconosciuto il diritto del ricorrente segretario comunale di fascia A, operante in Comuni privi di dirigenti, alla corresponsione dei diritti di segreteria, compensando tra le parti le spese di lite.

Si riportano di seguito le motivazioni che hanno condotto il Giudice ad accogliere il ricorso “*La domanda è fondata. L'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha così disposto: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.* **La norma riconosce, pertanto, ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ossia quelli posti in fascia C), il diritto ai benefici di cui all'art. 30 della legge n. 734/1973, ed estende tale**

emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Il dettato normativo non pare consentire, dunque, un'interpretazione limitata al riconoscimento dei diritti di rogito ai soli segretari di fascia C, come deciso dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, il 24.6.2015, stante il chiaro il disposto dell'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014, che estende i diritti di segreteria alle due categorie di segretari, quelli che non hanno qualifica dirigenziale, appunto, e quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale ("Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale ..."), così come già espresso dal Tribunale di Milano (sentenza n. 1539 del 18.5.2016 e sentenza n. 2516 del 28.9.2016).

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria, come anche previsto dall'art. 7, lettera F, della Convenzione di segreteria tra i comuni convenuti (doc. n. 1.1) e come corrisposti al ricorrente per l'anno 2014 (doc. nn. 2.2, 7, 7.2, 11.1, 11.2), anche a seguito del parere n. 297/2014 della Corte dei Conti Lombardia (doc. n. 14.2) a specifica richiesta avanzata proprio dal comune convenuto (doc. n. 14.1).

Nel caso di specie in esame, presso i comuni dove opera il ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, come confermato dalle delibere dei comuni convenuti, prodotte all'odierna udienza, che motivano la mancata costituzione in giudizio.

Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente, quale segretario comunale di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione delle somme richieste a titolo di diritti di segreteria di cui all'art. 30 della legge n. 743/1973."

Da ultimo, in ordine di tempo, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 3269 del 14.10.2016, depositata il 17.10.2016, definitivamente pronunciando nella controversia intentata dal segretario comunale -Fascia B- del Comune di San Giorgio Jonico, ente privo di personale di livello dirigenziale non previsto in dotazione organica, ha accolto il ricorso e condannato il Comune al pagamento dei diritti di rogito oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo con compensazione delle spese.

A parere dello scrivente, particolare riflessione e attenzione meritano le motivazioni del Giudice di Taranto, che riprendono e puntualizzano, l'orientamento e l'esegesi dei principi scrutinati dal Giudice del lavoro di Milano e di Busto Arsizio con le sentenze sopra richiamate, con un'ampia disamina dell'art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 e la sua applicazione, tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 del 23 febbraio 2016, depositata il 7 aprile 2016.

*Il Tribunale di Taranto ha osservato come "....tale coacervo normativo non possa essere interpretato se non nel senso che, rispetto alla radicale abolizione *tout court* dei diritti di rogito, l'espressa eccezione di cui al sopra trascritto **comma 2-bis** riguarda :*

*- sia i segretari comunali e provinciali operativi in enti locali privi di qualifica dirigenziale (quindi a prescindere dal loro inquadramento e, dunque, anche se inquadrati nelle fasce A e B);
- sia, comunque, tutti i segretari non in possesso di qualifica dirigenziale (ovvero, *rectius*, i segretari il cui trattamento stipendiale non è equiparato a quello dei dirigenti), ossia tutti quelli collocati in fascia C (anche se operativi in enti locali dotati di personale con qualifica dirigenziale)".*

*Ancora ha osservato che "...secondo pacifico orientamento ermeneutico di legittimità, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mediante l'esame complessivo del testo, della "*mens legis*", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore: soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e*

l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, si che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr. Cass. Sez. I, 6 Aprile 2001 N° 5128 e succ. conf.).

D'altra parte, nel caso di specie, anche ragionando *a contrario*, si osserva che se l'intenzione del legislatore fosse stata (solo) quella di mantenere l'emolumento *de quo* unicamente per i segretari il cui trattamento stipendiale non è equiparato a quello dei dirigenti, ossia solo per tutti quelli collocati in fascia C (fattispecie prevista espressamente dalla norma), non si vede quale senso potrebbe attribuirsi al contestuale riferimento letterale (anche) ai segretari comunali e provinciali operativi in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale. Si tratterebbe, cioè, di una previsione del tutto inutile, mentre così non pare possa ritenersi, anche in ragione dell'inciso "... e comunque ..." che, all'evidenza, risulta significativo della volontà di articolare una ulteriore specificazione, non coincidente con quella contenuta nella proposizione precedente, anche perché nella prima si fa riferimento ad una caratteristica oggettiva dell'ente locale (la mancanza di dirigenti in organico), mentre nella seconda, immediatamente dopo, ad una caratteristica soggettiva del profilo professionale del SEGRETARIO (inquadramento in fascia C)."

Del resto, ha ulteriormente rilevato il Giudice del Lavoro, "...il motivo di una tale duplice previsione può verosimilmente essere individuato nel fatto che per i SEGRETARI che sono preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale l'indennità di posizione non è, neppure astrattamente, soggetta ad incremento per l'applicazione delle regole sul "galleggiamento", sicché ragionevolmente non è stata ritenuta rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il SEGRETARIO, perché il "galleggiamento" opera non sulla retribuzione tabellare, ma sull'indennità di posizione".

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Taranto ha inoltre ritenuto "...assai significativo il *dictum* contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 che, affrontando una questione di legittimità costituzionale di una Legge della REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE, sempre in materia di diritti di rogito per i SEGRETARI COMUNALI, allo specifico fine di motivare ulteriormente la propria decisione (in relazione al fatto che l'applicazione dell'art. 10, comma 2-bis in quell'ordinamento regionale avrebbe comportato in ogni caso per le finanze comunali un onere maggiore di quello ad esse derivante dall'applicazione della norma regionale impugnata in quella sede) – quindi non sulla base di un mero obiter dictum – afferma espressamente che "... la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei COMUNI senza dirigenti ..., tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito".

In conclusione, sulla problematica in esame, è dato riscontrare un profondo contrasto tra l'interpretazione della Magistratura contabile e quella del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, circostanza che certamente – in assenza, tra l'altro, di qualsiasi intervento sul problema da parte del legislatore – non aiuta e facilita l'Amministrazione sui provvedimenti da adottare, né consente allo scrivente di indicare con certezza la strada da seguire.

D'altro canto, immaginare che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti - a legislazione immutata - possano esprimere pareri diversi da quelli innanzi richiamati, è giuridicamente impensabile, non potendosi che conformare al *decisum* delle Sezioni delle Autonomie, ai sensi di quanto prevede l'art. 6, comma 4 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che testualmente dispone " Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano.... ", sicché è

ragionevolmente e oggettivamente presumere che le contrastanti interpretazioni, difficilmente possano trovare un punto di incontro.

In relazione a quanto immediatamente precede, se è incontestabile il parere n.74/2016 della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, - richiamato integralmente e pedissequamente dal parere della Corte dei Conti della Sardegna, n. 132/2016, depositato l'8.11.2016 - laddove si conforma ai principi di diritto fissati dalla deliberazione n. 21/2015 della Sezione delle Autonomie, non è, al contrario, condivisibile laddove, in maniera sostanzialmente apodittica, afferma che "... l'interpretazione della norma data dal Tribunale di Milano nella sentenza di primo grado non appare convincente ...".

E comunque, in disparte tale considerazione, merita, a parere dello scrivente, un cenno più approfondito di riflessione il parere n. 186, depositato in data 8 luglio 2015, con il quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Campania in riferimento a quesiti circa la possibilità di attribuire i diritti di rogito a segretari di Fascia A e Fascia B, operanti in enti privi di dirigenza, si è così espressa " Orbene, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Campania non può sottrarsi all'obbligo di conformazione alle statuizioni di principio enunciate nella deliberazione in esame, come del resto, sottolineato, in via generale, dalla stessa deliberazione nomofilattica in questione (cfr : "La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 231") e ciò in disparte ogni possibile valutazione in ordine alle specifiche ricadute applicative delle medesime nell'economia dei conferenti rapporti sinallagmatico-retributivi di settore ; aspetti, questi ultimi, che, peraltro, potrebbero, sul piano concreto, rinvenire più consona sede in ambiti diversi di quelli più strettamente giuscontabilistici che delimitano il "dictum" nella presente sede consultiva." (conforme : Corte dei Conti Campania parere n. 190 e 192 depositati l'8 luglio 2015).


Al riguardo non è inutile ricordare che se fin qui il Giudice ordinario, con le sentenze innanzi richiamate hanno compensato le spese tra le parti, in ragione della novità della materia del contendere e dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha determinato l'azione dei Comuni convenuti, per quanto riguarda la "sorta capitale" il Giudice di Milano con la sentenza n. 2561 ed il Giudice di Taranto, hanno condannato il Comune anche al pagamento degli interessi fino al soddisfo.

Pertanto, pur con le dovute cautele ed in disparte ogni inutile riflessione sull'interpretazione della Magistratura contabile, non può non evidenziarsi che un eventuale contenzioso intentato dal segretario comunale già titolare della segreteria del Comune di Massa di Somma - Segretario di Fascia B in un comune privo di figure dirigenziali - per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito, pur con l'alea insita in ogni giudizio, vedrebbe l'Ente soccombente, con ulteriori oneri per il bilancio comunale.

Orbene, se l'azione della pubblica amministrazione deve essere improntata ai principi di efficienza ed economicità, non può disconoscersi che la soluzione più opportuna appare quella di procedere alla liquidazione dei diritti di rogito, nella misura stabilita dall'art. 10, comma 2-bis del D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, senza attendere l'instaurarsi di un contenzioso. **Per quanto concerne** il paventato timore di una responsabilità contabile per danno erariale, si rappresenta che nella fattispecie in argomento, la configurazione del danno erariale è perlomeno dubbia, proprio in ragione degli evidenti contrasti interpretativi sull'applicazione della norma, che determinano una situazione di oggettiva incertezza da parte dell'Ente di determinarsi secondo l'uno o l'altro degli orientamenti, con la conseguenziale esclusione della colpa grave che, come è noto, costituisce presupposto del danno erariale.

Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Esposito



Francesco Esposito

Il Responsabile di Settore
(dott. Modestino Cicinelli)



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

li 14/01/16

Il Ragioniere Capo

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Capitolo 68 art. _____ Esercizio 2016

stanziamento di bilancio	10.176,20	art. 614
impegni precedenti		
disponibilità	2.421,95	art. 615
presente impegno		
disponibilità residua	865,00	art. 616

imp. 614/2016

615/2016 ENFERI

616/2016 IRAP

Il Ragioniere Capo

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art.26, comma 2- D.Lgs. n.33/2013 . .

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio